



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Ordinanza n. 43 del 26-07-2016

Prot. n. del 12368 del 26/07/2016

**OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico di VIA CAVIN CASELLE, tratto dalla S.P. 25 - via Gorgo a via Pioga - S. Lucia, per il periodo dal 31.07.2016 al 10.09.2016.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la richiesta della VERITAS SPA, pervenuta al prot. n. 12331 del 26.07.2016, di limitazione della circolazione stradale di VIA CAVIN CASELLE al fine di provvedere all'Ampliamento della rete di fognatura nera (Intervento denominato NPGF 2014-2015 lotto 3 S. Maria di Sala), in prosecuzione del periodo di cui all'ordinanza dirigenziale n. 24/2016;
- Dovendo eseguire i lavori in strada, da parte della ditta Zago srl di Ceggia, con conseguente presenza di mezzi operativi e di materiali che di fatto ostruiscono la carreggiata stradale e non consentono quindi la circolazione stradale ed inoltre per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza;
- Sentita la ditta interessata all'esecuzione dei lavori;
- Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto il vigente Statuto Comunale, nonché il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

### ORDINA

per le motivazioni sopra espresse:

- 1) la sospensione della circolazione di VIA CAVIN CASELLE, tratto dalla S.P. 25 – via Gorgo fino a via Pioga – S. Lucia, per il periodo dal 31.07.2016 al 10.09.2016, con esclusione dei frontisti, degli autoveicoli di polizia e di soccorso;
- 2) di posizionare idonea segnaletica stradale, di cantiere e di pericolo, inoltre di posizionare idonea segnaletica di avviso strada chiusa e di deviazione all'incrocio con via Pioga - S. Lucia e di avviso strada chiusa a mt. 700 e di deviazione per i mezzi oltre i 3,5 Ton. all'incrocio con via Rivale, il tutto nel rispetto del codice della strada e normativa vigente;
- 3) di incaricare la VERITAS SPA e per essa la ditta esecutrice ZAGO SRL, con sede in via 1° Maggio n. 272 Ceggia (VE), al posizionamento in loco della prescritta segnaletica stradale, di indicazione e di deviazione, nonché di pericolo ed adottare contestualmente tutti gli altri provvedimenti previsti dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada con successive modifiche ed integrazioni) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). La medesima Ditta dovrà provvedere alla manutenzione, mantenimento e sorveglianza della segnaletica, delle transenne, recinzioni e apparecchiature di illuminazione installata, provvedendo contestualmente a rendere ben visibili i segnali stradali durante le ore notturne e

P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273

[www.comune-santamariadisala.it](http://www.comune-santamariadisala.it) - e-mail: [info@comune-santamariadisala.it](mailto:info@comune-santamariadisala.it)



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

nei momenti di scarsa visibilità tramite l'utilizzo di torce o altri idonei sistemi di illuminazione, vigilando costantemente, al fine di rendere obbligatoria la presente Ordinanza ed a tutela della pubblica incolumità, nonché all'affissione della presente ordinanza presso il cantiere stesso e in modo particolare sulle transeeme di chiusura al traffico, sarà inoltre responsabile di eventuali danni causati alla strada ed a terzi;

La ditta dovrà inoltre attenersi alle eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Locale al fine di rendere efficiente la segnaletica stradale posta in loco, nonché per informare adeguatamente gli utenti della strada.

- 4) Ad ultimazione dei lavori, l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire la circolazione stradale nella massima sicurezza;
- 5) nel caso di termine anticipato dei lavori, la presente ordinanza perderà efficacia dalla data di conclusione degli stessi;
- 6) che copia della stessa sia trasmessa alla ditta ZAGO SRL [pec@pec.zago.info](mailto:pec@pec.zago.info) e alla VERITAS SPA [smartignon@gruppovertas.it](mailto:smartignon@gruppovertas.it), per quanto di competenza e per la corretta e puntuale osservanza delle citate prescrizioni;
- 7) di trasmettere, inoltre, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente al Comando dei Carabinieri di Mestre Fax 041.2391080, Comando VV.FF. di Mestre Fax 041.5020129, Polizia Stradale di Mestre-Venezia Fax 041.2692313, ASL 13 di Mirano Fax 041.5795129 e Stazione dei Carabinieri di Mirano Fax 041.5725545;
- 8) di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio fino al 10.08.2016 compreso;
- 9) dà mandato a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

E' altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37/3° comma del D.Lgs 30/04/1992, n° 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nei confronti della presente ordinanza gli interessati potranno presentare eventuali istanze di autotutela.

Copia della presente ordinanza, viene trasmessa inoltre, al Comando della Polizia Locale Unione dei Comuni del Miranese.

Dalla Residenza Municipale,



Il Dirigente di Settore  
Pajaro Carlo